

3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Reperterio N. 5294

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

L'IMPRESA DI TANO VITO NICOLA da Monopoli per la costruzione di n.4 palazzine comprendenti n.24 alloggi popolari in Mesagne ai sensi della Legge 30 dicembre 1960, n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti - Esercizio 1969.-

Importo al netto lire 135.118.615.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettanta in questo giorno *cinque* del mese di febbraio nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Avv. Vincenzo Palma autorizzato con Ordinanza n.4/68 emessa il 1°.2.1968 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predette, ai sensi degli artt.

Registrato a Brindisi li 13-2-1970
al N. 266 Mod. 1 Vol. 5
Esse lire Novemilabent
IL DIRETTORE DI 2. CL. Paolucci
Foto inoppugnabile

Provincia di Brindisi
FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palma
Paolucci

151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938, n.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949, n.408 - senza comparso, senza l'assistenza dei testimoni, avvenuti le parti rinunciate espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge:

1°)-Il Sig. Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°)-Il Sig. Di Tano Vito Nicola il 19.2.1929 in Fasano e residente in Monopoli alla via Ricasoli, 3, titolare dell'Impresa edile omonima.-

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto - con Ministeriale n.832/10172/P del 24 gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960 - n.1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici-Comitato Attuazione Piano Costruzione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti- con Ministeriale n.69048 del 12

dicembre 1966, ha confermato queste Istituzioni nelle
incarico sopradette per gli esercizi 1967 e 1968 e
per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1969;

-CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Co-
struzioni Abitazioni per i Lavoratori Agricoli di-
pendenti, ha compreso nel programma del terzo piano
di intervento la costruzione di n.24 alloggi popo-
lari in Mesagne- Contrada Testine - per una spesa
complessiva di Lire 180.000.000.-

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data gen-
naio 1969 è stato approvato dal Provveditorato Regio-
nale alle OO.PP. di Bari, con Provveditoriale numero
25567 del 29 ottobre 1969 (Allegato n.1);

-CHE detto Provveditorato con detta provveditoriale
ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazio-
ne privata per l'appalto dei lavori concordando con
l'Ufficio del Genio Civile, i nominativi delle Im-
prese da invitare;

-CHE nella licitazione privata, esperita il 21 gen-
naio 1970, come risulta dal relativo verbale (Alle-
gato n.2) l'appalto dei lavori sopraindicati è ri-
masto aggiudicato all'Impresa Di Tano Vito Nicola
da Monopoli con il ribasso di L. 3,39% (Lire tre
e centesimi trentanove per cento) sull'importo
base d'asta di Lire 140.150.000.- ;



Palma

-CHE l'Impresa Di Tano Vito Nicola intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvate con D.P.R. 16.7.1962, n.1063, ed offre un ulteriore ribasso di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di £.3,39% (lire tre e centesimi trentanove per cento);

-CHE si è stabilite di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativo.-

I conparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Di Tano Vito Nicola da Monopoli, aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicante nelle premesse e sommariamente specificati negli articoli 1,2 e

3 del Capitolato Speciale del presente appalto ed in conformità ai 21 (ventuno) disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengano allegati (All. 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g, 3/h, 3/i, 3/l, 3/m; 3/n, 3/o, 3/p, 3/q, 3/r, 3/s, 3/t, 3/u, 3/v, 3/z) dopo essere stati firmati dai contraenti e da me funzionario rogante.-

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre, alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che, firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (Allegato n.4).-

3°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D.23 maggio 1924 n.827, forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.20.16 Luglio 1962, n.1063.-

Cel presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle di-

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO FUNZIONARIO ROGANTE
[Handwritten signature]

sposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quante non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in Lire 135.118.615 (Lire centotrentacinquemilionicentodiciottomilaseicentoquindici) al netto dell'offerta ed accettata ribasso di £.3,39% (Lire tre e centesimi trentanove per cento) e di quello aggiunte di £.0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto un ribasso di Lire 3,59% (Lire tre e centesimi cinquantanove per cento) sull'importo a base d'asta di Lire £. 140.150.000.- (Lire centequarantamilionicentocinquantamila).-

5°)- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettata ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme

vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro - sede di Brindisi - previa nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

8°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione alle stesse apportata dall'art.1 della Legge 10 dicembre 1953, n. 936.-

9°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplicita preventiva consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

Stampa circolare: **UFFICIO DEL GENIO CIVILE** - **BRINDISI**
Stampa rettangolare: **MINISTERO DEL LAVORO** - **UFFICIO REGIONALE** - **BRINDISI**
Firma: *Palumbo*

10°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

11°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autoriz-

zate, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

12°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

13°)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria, elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

14°)- Sono a carico dell'Appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche la imposta generale sull'entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Casse Popolari e dalla Legge 30 dicembre 1960, n.1676.-

15°)- E' altresì a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa, il contributo di Lire 1,00% --- (Lire una e centesimi zero per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo

contrattuale che sugli imperti che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonché sull'aumentare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

16°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto mediante fidejussione bancaria dell'importo di Lire 6.769.946.= (Sei seimilionesettecentosessantatanove milanovecentoquarantasei) della Banca Istituti Bancario Italiano -Sede di Milano, via Manzoni, 3, giusta atto di fidejussione n.15967 del 28 gennaio 1970, che si allega (Allegato n.5) al presente contratto e del quale fa parte integrante.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

TUTTO CIO' PREMesso

il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette riconosciute che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitola-

Vito Nicola da Monopoli l'esecuzione dell'Appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a fare pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espresa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della Legge 30 dicembre 1960, n. 1676.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bello scritte da persona di mia fiducia per intere su facciate undici e righe diciannove fino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

F.to : Ubaldo Vallarino -
" : Di Tano Vito Nicola
" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

Scrittura conforme
19 FEB. 1970
Brindisi, li